

# Assicurazione temporanea per il caso di morte

Documento informativo precontrattuale aggiuntivo per i prodotti assicurativi vita diversi dai prodotti d'investimento assicurativi (DIP aggiuntivo Vita)

Società Reale Mutua di Assicurazioni



## Valore Vita Reale Decrescente

Data di realizzazione: 31 marzo 2021 (ultima versione disponibile)

**Il presente documento contiene informazioni aggiuntive e complementari rispetto a quelle contenute nel documento informativo precontrattuale per i prodotti assicurativi vita diversi dai prodotti d'investimento assicurativi (DIP Vita), per aiutare il potenziale Contraente a capire più nel dettaglio le caratteristiche del prodotto, gli obblighi contrattuali e la situazione patrimoniale dell'Impresa.**

**Il Contraente deve prendere visione delle Condizioni di Assicurazione prima della sottoscrizione del contratto.**

Società Reale Mutua di Assicurazioni – forma giuridica: società mutua assicuratrice, Capogruppo del Gruppo assicurativo Reale Mutua, Sede Legale e Direzione Generale Via Corte d'Appello 11, 10122 Torino (Italia) – Tel. 0114 311 111 – Fax: 0114 350 966 – Sito internet: [www.realemutua.it](http://www.realemutua.it) – E-mail: [buongiornoale@realemutua.it](mailto:buongiornoale@realemutua.it) – PEC: [realemutua@pec.realemutua.it](mailto:realemutua@pec.realemutua.it), autorizzata all'esercizio delle assicurazioni a norma dell'articolo 65 del R.D.L. 29/04/1923, n. 966 REA Torino, n. 9806, iscritta al numero 1.00001 dell'Albo delle imprese di assicurazione e riassicurazione.

Al 31/12/2020 il patrimonio netto dell'Impresa è pari a 2.335 milioni di euro, di cui 60 milioni di euro relativi al Fondo di Garanzia e 2.275 milioni di euro relativi alle riserve patrimoniali.

La relazione sulla solvibilità e sulla condizione finanziaria dell'Impresa (SFCR) è disponibile sul sito internet [www.realemutua.it](http://www.realemutua.it) alla sezione "Relazioni e Bilanci". L'indice di solvibilità (Solvency Ratio) è pari al 388,3% e rappresenta il rapporto tra i fondi propri ammissibili (pari a 3.440 mln di euro) e il requisito patrimoniale di solvibilità (SCR) pari a 886 mln di euro.

Al contratto si applica la legge italiana.



### Che cosa è assicurato/ Quali sono le prestazioni?

Garanzia prevista: in caso di decesso dell'Assicurato nel corso della durata del contratto Reale Mutua liquiderà ai Beneficiari designati dal Contraente un capitale assicurato in linea con il debito residuo del mutuo immobiliare o del credito al consumo. L'importo minimo di premio è 60,00 euro su base annua.

**È sempre obbligatorio compilare e sottoscrivere il Questionario sanitario.**



### Che cosa NON è assicurato?

#### Rischi esclusi

In caso di sopravvivenza dell'Assicurato alla data di scadenza del contratto, nulla è dovuto e i premi pagati restano acquisiti da Reale Mutua.



### Ci sono limiti di copertura?

Il **rischio morte** è coperto qualunque possa esserne la causa, ad esclusione dei seguenti casi:

- dolo del Contraente o del Beneficiario;
- partecipazione attiva dell'Assicurato a delitti dolosi;
- infortuni subiti a causa di guerra, se e in quanto l'Assicurato venga sorpreso dallo scoppio degli eventi mentre si trova all'estero in un Paese sino ad allora in pace, fatto salvo il caso in cui l'infortunio determinato da fatti di guerra avvenga entro il 14 giorno dallo scoppio delle ostilità;

- infortuni direttamente causati da partecipazione attiva dell'Assicurato a ribellioni, insurrezioni, tumulti popolari o sommosse;
- infortuni direttamente o indirettamente correlati a:
  - impiego di armi atomiche, biologiche o chimiche nonché di sostanze radioattive, biologiche o chimiche;
  - attacchi o intrusioni dolose in stabilimenti o altre installazioni fisse (ad esempio centrali nucleari, impianti di rigenerazione, depositi finali o intermedi, reattori di ricerca, giacimenti o fabbriche) o loro parti, terreni o installazioni mobili (ad esempio contenitori di trasporto o deposito), che possono provocare il rilascio di radioattività o di sostanze/aggressivi nucleari, biologici o chimici;
- infortuni causati dall'improvvisa emanazione di energia atomica, da radiazioni nucleari o contaminazione radioattiva (sia controllata che incontrollata), ad eccezione di quelli derivanti da pratica di radiologia e cobaltoterapia, utilizzo di radium o radio-isotopi in ambito medico o universitario, esposizione occasionale a radium o radio-isotopi delle persone operanti, a qualsiasi titolo, in ambito medico o universitario;
- incidente di volo, se l'Assicurato viaggia a bordo di aeromobile non autorizzato al volo o con pilota non titolare di brevetto idoneo e, in ogni caso, se viaggia in qualità di membro dell'equipaggio (salvo diversa pattuizione contrattuale);
- guida di veicoli e natanti a motore per i quali l'Assicurato non sia regolarmente abilitato a norma delle disposizioni in vigore; è tuttavia inclusa la copertura in caso di possesso di patente scaduta da non più di sei mesi;
- infortuni derivanti dall'uso di allucinogeni o uso non terapeutico di sostanze stupefacenti e/o psicofarmaci o abuso degli stessi;
- suicidio, se avviene nei primi due anni dall'entrata in vigore dell'assicurazione o, trascorso questo periodo, nei primi 12 mesi dall'eventuale riattivazione della garanzia.

**In tutti questi casi sopralencati nulla sarà dovuto da Reale Mutua.**

#### Carenza

Per Assicurati con età assicurativa inferiore a 65 anni e contratti con capitale assicurato uguale o inferiore a 400.000,00 euro, qualora il decesso avvenga entro i primi **90 giorni** dal perfezionamento del contratto, **nulla è dovuto**.

Reale Mutua non applicherà entro i primi 90 giorni dal perfezionamento del contratto la limitazione sopraindicata e pertanto la somma da essa dovuta sarà pari all'intero capitale assicurato, qualora il decesso sia conseguenza diretta:

- a. di una delle seguenti malattie infettive acute sopravvenute dopo l'entrata in vigore del contratto: tifo, paratifo, difterite, scarlattina, morbillo, tetano, vaiolo, poliomielite anteriore acuta, meningite cerebro-spinale, polmonite, encefalite epidemica, carbonchio, febbri puerperali, tifo esantematico, epatite virale A e B, leptospirosi ittero emorragica, colera, brucellosi, dissenteria bacillare, febbre gialla, febbre Q, salmonellosi, botulismo, mononucleosi infettiva, parotite epidemica, peste, rabbia, pertosse, rosolia, vaccinia generalizzata, encefalite post-vaccinica;
- b. di shock anafilattico sopravvenuto dopo l'entrata in vigore del contratto;
- c. di infortunio avvenuto dopo l'entrata in vigore del contratto, intendendo per infortunio l'evento dovuto a causa fortuita, improvvisa, violenta ed esterna che produca lesioni corporali obiettivamente constatabili, che abbiano come conseguenza la morte.



#### Che obblighi ho? Quali obblighi ha l'Impresa?

##### Cosa fare in caso di evento?

**Denuncia di sinistro:** la richiesta di erogazione delle prestazioni a seguito degli eventi contrattualmente previsti, deve essere inoltrata tramite lettera raccomandata con ricevuta di ritorno alla sede di Reale Mutua o tramite comunicazione, debitamente sottoscritta, da consegnare direttamente alla sede di Reale Mutua o dell'intermediario a cui è assegnata la polizza. La documentazione necessaria da corredare alla richiesta di erogazione delle prestazioni è elencata di seguito.

##### Decesso:

- certificato anagrafico di morte dell'Assicurato nel quale sia anche indicata la data di nascita;
- eventuale relazione del medico curante attestante la causa del decesso presa visione del quale Reale Mutua si riserva di richiedere ulteriore documentazione sanitaria (cartelle cliniche, accertamenti sanitari, verbali di commissioni di invalidità ecc.);
- verbale delle autorità competenti in caso di morte violenta o accidentale dell'Assicurato;
- atto di notorietà redatto in Tribunale o dal Notaio o dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà dal quale risulti:
  - se l'Assicurato abbia lasciato o no testamento e, in caso affermativo, che il testamento (i cui estremi sono indicati nell'atto) sia l'unico o l'ultimo e non sia stato impugnato. Nel caso in cui vi sia testamento, copia autentica del relativo verbale di pubblicazione;

|                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|-------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                           | <p>- chi siano gli eredi legittimi dell'Assicurato al momento della comunicazione del decesso, in caso di Beneficiari designati in modo generico;</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ dati anagrafici dei Beneficiari (copia della carta di identità e del codice fiscale);</li> <li>▪ nel caso di Beneficiari minori o incapaci, decreto del giudice tutelare che autorizzi il legale rappresentante a riscuotere la prestazione.</li> </ul> <p>Nel caso di contratti gravati da vincoli o pigni, è indispensabile il consenso del vincolatario o del creditore pignoratizio.</p> <p><b>Prescrizione:</b> ai sensi dell'articolo 2952 del Codice Civile, <b>i diritti nascenti dal contratto di assicurazione sulla vita si prescrivono nel termine di dieci anni dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui il diritto si fonda.</b> Nel caso in cui l'avente diritto non provveda entro tale termine alla richiesta di pagamento, troverà applicazione la normativa di cui alla legge sui "Rapporti dormienti" n. 266 del 23 dicembre 2005 e successive modificazioni e integrazioni, con devoluzione delle somme al Fondo per l'indennizzo dei risparmiatori vittime di frodi finanziarie.</p> <p><b>Liquidazione della prestazione:</b> verificata la sussistenza dell'obbligo di pagamento, Reale Mutua mette a disposizione la somma dovuta entro 30 giorni dal ricevimento della documentazione completa, comprensiva di quella necessaria all'individuazione di tutti i Beneficiari.</p> |
| <b>Dichiarazioni inesatte o reticenti</b> | Dichiarazioni inesatte o reticenti relative a circostanze che influiscano sulla valutazione del rischio possono comportare la perdita totale o parziale del diritto alle prestazioni, nonché la cessazione del rapporto contrattuale ai sensi degli articoli 1892, 1893 e 1894 del Codice Civile.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |

# Quando e come devo pagare?

Premio

Il contratto prevede il pagamento di un piano di premi annui costanti. Il premio è calcolato in base alle garanzie prestate, alla loro durata e ammontare, all'età dell'Assicurato e alla sua eventuale abitudine al fumo. Il numero di premi annui da pagare è limitato, ossia inferiore al numero di anni di durata contrattuale, come indicato nella tabella seguente:

|                       |   |   |   |   |   |   |   |   |      |
|-----------------------|---|---|---|---|---|---|---|---|------|
| Durata contrattuale   | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ≥ 10 |
| Numero premi pattuiti | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | n-5  |

Il versamento può essere effettuato con:

- assegno circolare o bancario intestato a Società Reale Mutua di Assicurazioni e con clausola di non trasferibilità;
- bonifico bancario o postale intestato a Società Reale Mutua di Assicurazioni;
- bancomat o carta di credito.

Il premio annuo lordo relativo al primo anno deve essere pari ad almeno 60,00 euro.

Il Contraente può versare il premio annuo, oltre che con cadenza annuale, in più rate, scegliendo un frazionamento mensile, trimestrale o semestrale. In tal caso il premio annuo viene maggiorato del costo di frazionamento. Nel caso di premio frazionato le rate del primo anno sono comunque tutte dovute.

Rimborso

In caso di revoca della Proposta e recesso dal contratto, il Contraente ha il diritto di richiedere il rimborso del premio pagato.

In caso di recesso vengono detratte dal premio le spese di emissione.

Sconti

Non previsti.

|  <b>Quando comincia la copertura e quando finisce?</b> |                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Durata</b>                                                                                                                             | Da 2 a 30 anni.                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| <b>Sospensione</b>                                                                                                                        | Il Contraente ha la facoltà di sospendere, in qualsiasi momento, il pagamento dei premi. Il mancato pagamento anche di un solo premio determina, trascorsi 40 giorni dalla scadenza della rata, la risoluzione del contratto e i premi pagati restano acquisiti da Reale Mutua. |



## Come posso revocare la proposta, recedere dal contratto o risolvere il contratto?

|                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|--------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Revoca</b>      | Prima della conclusione del contratto, il Contraente può revocare la Proposta, inviando una raccomandata a Reale Mutua all'indirizzo:<br>Società Reale Mutua di Assicurazioni<br>Via Corte d'Appello 11,<br>10122 Torino.<br>In tal caso, verrà rimborsato, entro 30 giorni dalla revoca stessa, l'intero ammontare del premio eventualmente versato.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| <b>Recesso</b>     | Il Contraente può recedere entro 30 giorni dalla data di decorrenza del contratto, inviando una raccomandata a Reale Mutua all'indirizzo:<br>Società Reale Mutua di Assicurazioni<br>Via Corte d'Appello 11,<br>10122 Torino.<br>Il recesso decorre dalla data di comunicazione quale risulta dal timbro postale di invio e ha l'effetto di liberare entrambe le parti da qualsiasi obbligazione. Entro 30 giorni dalla ricezione della comunicazione, Reale Mutua rimborsa al Contraente il premio da questi corrisposto al netto della parte relativa al rischio assicurato per il periodo in cui il contratto ha avuto effetto, del caricamento per spese di emissione e del caricamento per gli eventuali accertamenti sanitari. |
| <b>Risoluzione</b> | Il Contraente ha la facoltà di sospendere i pagamenti dei premi in qualsiasi momento. Il mancato pagamento anche di 1 solo premio determina, trascorsi 40 giorni dalla scadenza della rata, la risoluzione del contratto e i premi pagati restano acquisiti da Reale Mutua.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |



## A chi è rivolto questo prodotto ?

Il prodotto si rivolge a soggetti che hanno contratto un mutuo immobiliare o un credito al consumo e che intendono garantire ai Beneficiari un capitale a copertura dello stesso in caso di decesso.  
Il contratto può essere stipulato da Contraenti domiciliati nello Spazio Economico Europeo e per Assicurati con età compresa tra 18 anni alla decorrenza e 75 anni alla scadenza del contratto.



## Quali costi devo sostenere?

### Costi gravanti sui premi

|                                                                       |                                                                                                                 |
|-----------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Caricamento per spese di emissione del contratto                      | 15,00 euro                                                                                                      |
| Caricamento per spese di emissione per premi successivi               | 2,00 euro                                                                                                       |
| Caricamento proporzionale al premio versato                           | 20,00%                                                                                                          |
| Caricamento per spese di frazionamento da applicare al premio versato | 1,50% per frazionamento semestrale;<br>2,00% per frazionamento trimestrale;<br>2,50% per frazionamento mensile. |

Il premio netto si ottiene sottraendo dal premio versato il caricamento per spese di emissione e l'eventuale caricamento per spese di frazionamento.

La Compagnia sosterrà i costi relativi agli accertamenti sanitari richiesti per Assicurandi entro un limite massimo variabile in funzione dell'età e del capitale assicurato.

### Costi di intermediazione

La quota parte percepita dai distributori, con riferimento all'intero flusso commissionale previsto dal contratto è pari a 2.727,43 euro, equivalente al 55,27% (con riferimento ad un premio annuo di 1.500,00 euro e una durata contrattuale di 25 anni).



## Sono previsti riscatti o riduzioni? Riscatto SI ☐ NO ☒ Riduzione SI ☐ NO ☒

|                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|---------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Valori di riscatto e riduzione</b> | <ul style="list-style-type: none"> <li>Non sono previsti i valori di riscatto e riduzione;</li> <li>entro 6 mesi dalla scadenza della prima rata di premio non pagata, il Contraente ha comunque diritto di riattivare l'assicurazione pagando le rate di premio arretrate con le modalità indicate nelle Condizioni</li> </ul> |
|---------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|----------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                  | di Assicurazione. Trascorsi 6 mesi dalla predetta scadenza, la riattivazione può avvenire solo dietro espressa domanda del Contraente e accettazione scritta di Reale Mutua, che può richiedere l'effettuazione di accertamenti sanitari e decidere in base all'esito circa la riattivazione. In caso di riattivazione, l'assicurazione entra nuovamente in vigore, per l'intero suo valore, alle ore 24:00 del giorno del pagamento dell'importo dovuto. <b>Trascorsi 24 mesi dalla scadenza della prima rata di premio non pagata, l'assicurazione non può più essere riattivata.</b> |
| <b>Richiesta di informazioni</b> | Per informazioni, chiarimenti o comunicazioni relative al presente contratto, il Contraente/Beneficiario può rivolgersi al Servizio «Buongiorno Reale». Indirizzo: Via Corte d'Appello 11, 10122 Torino.<br>Numero Verde: <b>800.320.320</b> (dal lunedì al sabato dalle 8 alle 20) - Fax: <b>011.742.54.20</b> .<br>E-mail: <a href="mailto:buongiornoale@realemutua.it">buongiornoale@realemutua.it</a> , previsti riscatti né riduzioni.                                                                                                                                             |

## COME POSSO PRESENTARE I RECLAMI E RISOLVERE LE CONTROVERSIE?

|                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>All'Impresa assicuratrice</b>                                                                                                          | Eventuali reclami riguardanti il rapporto contrattuale o la gestione dei sinistri devono essere inoltrati per iscritto al Servizio "Buongiorno Reale" – Reale Mutua Assicurazioni, Via Corte d'Appello 11, 10122 Torino - Numero Verde 800 320 320 (attivo dal lunedì al sabato, dalle 8 alle 20) - fax 011 7425420 - e-mail: <a href="mailto:buongiornoale@realemutua.it">buongiornoale@realemutua.it</a> .<br>La funzione aziendale incaricata dell'esame e della gestione dei reclami è l'ufficio Reclami del Gruppo Reale Mutua con sede in Via M. U. Traiano 18, 20149 Milano.<br>Il termine di risposta ai reclami, come previsto dalla normativa, è pari a 45 giorni dal ricevimento degli stessi.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| <b>All'IVASS</b>                                                                                                                          | Nel caso in cui il reclamo presentato all'Impresa assicuratrice abbia esito insoddisfacente o risposta tardiva, è possibile rivolgersi all'IVASS, Via del Quirinale, 21, 00187 Roma - Fax: 06.42133206 - PEC: <a href="mailto:ivass@pec.ivass.it">ivass@pec.ivass.it</a> . Info su: <a href="http://www.ivass.it">www.ivass.it</a> .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| <b>PRIMA DI RICORRERE ALL'AUTORITÀ GIUDIZIARIA è possibile avvalersi di sistemi alternativi di risoluzione delle controversie, quali:</b> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| <b>Mediazione (obbligatoria)</b>                                                                                                          | Interpellando un Organismo di Mediazione tra quelli presenti nell'elenco del Ministero della Giustizia, consultabile sul sito <a href="http://www.giustizia.it">www.giustizia.it</a> (legge 9/8/2013, n. 98).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>Negoziazione assistita (facoltativa)</b>                                                                                               | Tramite richiesta del proprio avvocato all'Impresa.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| <b>Altri sistemi alternativi di risoluzione delle controversie</b>                                                                        | <b>Commissione di Garanzia:</b> con sede in Via dell'Arcivescovado 1, 10121 Torino.<br>La Commissione esamina gratuitamente i ricorsi e la decisione non è vincolante per l'Assicurato.<br>Il ricorso deve essere proposto per iscritto inviando una e-mail all'indirizzo <a href="mailto:commissione.garanziaassicurato@realemutua.it">commissione.garanziaassicurato@realemutua.it</a> oppure una lettera alla sede della Commissione.<br>Per un completo esame dei casi in cui è possibile ricorrere alla Commissione si consiglia di consultare il regolamento reperibile sul sito <a href="http://www.realemutua.it">www.realemutua.it</a> .<br>In caso di controversia con un'impresa d'assicurazione con sede in uno Stato membro dell'Unione Europea diverso dall'Italia, l'interessato può presentare reclamo all'IVASS con la richiesta di attivazione della procedura FIN-NET o presentarlo direttamente al sistema estero competente, attivando tale procedura accessibile dal sito internet <a href="http://www.ivass.it">www.ivass.it</a> . |

## REGIME FISCALE

|                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|-----------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Trattamento fiscale applicabile al contratto</b> | <u>REGIME FISCALE DEI PREMI AI FINI DELL'IMPOSTA DI ASSICURAZIONE</u><br>I premi sulle assicurazioni sulla vita sono esenti dall'imposta sui premi di assicurazione, qualora il rischio possa essere considerato come ubicato in Italia (art. 1, L. 1216/1961 ed art. 11, allegato C, Tariffa, L. 1216/1961).<br>Il regime fiscale può variare in funzione dello spostamento della residenza del Contraente presso un altro Paese dell'Unione Europea. Eventuali spostamenti della residenza del Contraente presso altri Paesi dell'Unione Europea devono essere comunicati alla Compagnia a mezzo lettera entro 30 giorni dal trasferimento. In caso di omissione della comunicazione di cui sopra, la Compagnia potrà rivalersi sul Contraente per gli eventuali danni che ne dovessero derivare.<br><u>DETRAZIONE FISCALE DEI PREMI</u> |
|-----------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|--|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | <p>La parte di premio destinata alla copertura del rischio morte è detraibile dall'imposta dovuta dal Contraente ai fini Irpef. Tale detrazione è riconosciuta, fra l'altro, al Contraente, che ha effettivamente sostenuto la spesa del premio, qualora l'Assicurato sia il Contraente stesso oppure un familiare fiscalmente a suo carico.</p> <p>Sono detraibili soltanto i premi versati con modalità di pagamento tracciabile.</p> <p>La suddetta detrazione può subire limitazioni in funzione del reddito complessivo del contraente.</p> <p><u>TASSAZIONE DELLE SOMME ASSICURATE</u></p> <p>Le somme corrisposte da Reale Mutua in dipendenza di contratti assicurativi, in caso di morte dell'Assicurato o in caso di invalidità permanente dell'Assicurato, sono esenti da IRPEF (art. 6, c. 2, D.P.R. 917/1986).</p> <p>Inoltre, per questa polizza, il capitale erogato in caso di morte dell' Assicurato, in relazione alla garanzia prestata, è interamente a copertura del rischio demografico e, quindi non soggetto a tassazione (art. 34, D.P.R. 601/1973).</p> |
|--|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

**L'IMPRESA HA L'OBBLIGO DI TRASMETTERTI, ENTRO SESSANTA GIORNI DALLA CHIUSURA DI OGNI ANNO SOLARE, IL DOCUMENTO UNICO DI RENDICONTAZIONE ANNUALE DELLA TUA POSIZIONE ASSICURATIVA.**

**PRIMA DI COMPILARE IL QUESTIONARIO SANITARIO, LEGGI ATTENTAMENTE LE RACCOMANDAZIONI E AVVERTENZE CONTENUTE IN PROPOSTA. EVENTUALI DICHIARAZIONI INESATTE O NON VERITIERE POSSONO LIMITARE O ESCLUDERE DEL TUTTO IL DIRITTO ALLA PRESTAZIONE ASSICURATIVA.**

**PER QUESTO CONTRATTO L'IMPRESA DISPONE DI UN'AREA INTERNET RISERVATA AL CONTRAENTE (C.D. HOME INSURANCE), PERTANTO DOPO LA SOTTOSCRIZIONE POTRAI CONSULTARE TALE AREA E UTILIZZARLA PER GESTIRE TELEMATICAMENTE IL CONTRATTO MEDESIMO.**